

REGOLAMENTO (CEE) N. 1781/93 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1993

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm, di origine thailandese ma esportati nella Comunità da un altro paese terzo, e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

- (1) Nel marzo 1993 la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 527/93⁽²⁾, ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di cuscinetti a sfere il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm, di origine thailandese ma esportati nella Comunità da un altro paese terzo.
- (2) Il dazio è stato istituito in seguito ad un riesame, iniziato nel luglio 1992⁽³⁾, della decisione 90/266/CEE⁽⁴⁾ della Commissione che accetta un impegno assunto dal regio governo thailandese nell'ambito del procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni dei cuscinetti suddetti. Al momento dell'adozione della decisione non sono stati istituiti dazi compensativi. Dal riesame è risultato che era necessario istituire un dazio nei confronti delle importa-

zioni indirette che eludono l'imposta sulle esportazioni applicata dal governo thailandese, salvaguardando al tempo stesso l'efficacia dell'impegno.

B. Procedura successiva

- (3) Dopo l'istituzione del dazio compensativo provvisorio, le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione e hanno comunicato le loro osservazioni sulle risultanze.
- (4) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio definitivo e la riscossione degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni ricevute.

Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state prese in considerazione.

C. Nuovo calcolo dell'importo delle sovvenzioni

- (5) Il dazio provvisorio del 13,4 % è stato determinato in base all'importo iniziale dell'imposta sulle esportazioni, equivalente a 1,76 baht per unità, espressa a livello cif frontiera comunitaria, come è stato stabilito nella decisione 90/266/CEE.
- (6) Nel riesame della decisione la Commissione ha ricalcolato l'importo delle sovvenzioni accordate agli esportatori in Thailandia nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente l'inizio del riesame e ha concluso che le sovvenzioni ammontano attualmente a 0,91 baht per unità. Il governo thailandese ha quindi modificato l'aliquota dell'imposta sulle esportazioni applicabile ai cuscinetti a sfere esportati direttamente nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. C 182 del 18. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 59.